



DISPOSIZIONI AL CUSTODE GIUDIZIARIO NELLA SUA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO DELL'ATTUAZIONE DELL'ORDINE DI LIBERAZIONE O DELL'ORDINE DI ACCESSO FORZOSO

Nei casi di esecuzione di un ordine di accesso forzoso, il custode proceda a notificare il provvedimento agli occupanti e/o ai comproprietari, predisponendo le misure necessarie per effettuare l'accesso.

Nei casi in cui debba procedersi all'attuazione dell'ordine di liberazione:

- il custode giudiziario si rechi senza ritardo sul luogo della custodia per accertare la presenza di persone all'interno dell'immobile, acquisendo le dichiarazioni resegli e redigendo apposito verbale;
- qualora l'immobile sia già libero da persone, provveda ad acquisire il possesso del cespite mediante la sostituzione delle serrature di accesso o l'acquisizione definitiva delle chiavi;
- qualora l'immobile sia occupato dal debitore, provveda ad effettuare plurimi accessi al fine di predisporre le misure necessarie a conseguire il rilascio del cespite, individuando l'esigenza di eventuali ausiliari (quali, a titolo meramente esemplificativo: il fabbro, il medico legale, i servizi sociali, l'accalappiacani, il veterinario, ecc) che possano coadiuvarlo nelle attività di liberazione;
- qualora l'immobile sia occupato da terzi, provveda il custode a notificare agli stessi copia del provvedimento di liberazione entro 15 giorni dalla sua emissione e proceda, poi, ad effettuare plurimi accessi al fine di predisporre le misure necessarie a conseguire il rilascio del cespite, verificando altresì l'esigenza di eventuali ausiliari (quali, a titolo meramente esemplificativo: il fabbro, il medico legale, i servizi sociali, l'accalappiacani, il veterinario, ecc) che possano coadiuvarlo nelle attività di liberazione;
- qualora, all'atto della liberazione, nell'immobile si trovino beni mobili che non debbano essere consegnati al custode o documenti inerenti lo svolgimento di attività

imprenditoriale o professionale, provveda il custode ad una loro ricognizione, eseguendo l'inventario con qualsiasi mezzo, intimando altresì alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale i predetti beni o documenti risultano appartenere di asportarli, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 30 giorni, salvo il caso di urgenza (la quale può riscontrarsi, a titolo meramente esemplificativo, quando vengano rinvenuti beni deperibili o animali od oggetti pericolosi o di rilevante valore o denaro oppure qualora l'immobile sia stato già aggiudicato/assegnato);

- il custode dia atto dell'intimazione (contenente altresì l'avvertimento che nell'ipotesi di mancato asporto dei beni/documenti entro il termine assegnato gli stessi si considereranno abbandonati e si potrà procedere allo smaltimento o alla distruzione) nel verbale da lui redatto nella qualità di pubblico ufficiale; in caso di assenza del soggetto intimato, provveda - nel più breve tempo possibile - a notificarlo al debitore esecutato o al terzo cui i beni appartengono; una volta decorso il termine assegnato senza che l'intimato abbia provveduto all'asporto nei tempi e con le modalità concordate con il custode, quest'ultimo proceda – al minor costo possibile per la procedura – allo smaltimento o alla distruzione dei beni e/o dei documenti; qualora i beni mobili rivestano, ad avviso del custode, un significativo valore economico, provveda lo stesso custode alla loro vendita, con le modalità ritenute più opportune in relazione alla natura dei beni e considerando le esigenze di celerità della procedura, provvedendo al rendiconto delle somme incamerate (con previsione, in caso di mancata vendita, di smaltimento o distruzione);

DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA (ART. 14 ORD. GIUD. – ARTT. 68 E 560 C.P.C.)

Ove – all'esito di almeno due accessi – non sia stato possibile dare attuazione all'ordine del giudice, per ostacoli frapposti dall'esecutato o da terzi e il custode riscontri la necessità di assistenza dalla Forza Pubblica, si proceda secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di accesso forzoso, il custode provveda a chiedere l'assistenza della Forza Pubblica all'Ufficio di Gabinetto della Questura, mediante pec da inoltrare al seguente indirizzo: upgsp.quest.ta@pecps.poliziadistato.it, concordando con la stessa la data e l'orario per il suddetto accesso;

b) nel caso in cui l'immobile risulti occupato dall'esecutato o da terzi, il custode provveda ad inoltrare la richiesta di assistenza presso la Prefettura di Taranto, all'indirizzo: protocollo.prefta@pec.interno.it, indicando nell'oggetto “cabina di regia”, fornendo alla stessa le informazioni acquisite nel corso dei precedenti accessi (a titolo esemplificativo, se l'immobile è occupato dall'esecutato o da terzi, il numero e – ove possibile – le generalità delle persone che occupano l'immobile, il numero di

accessi effettuati, ecc) e curando le ulteriori interlocuzioni con la cabina di regia, in modo da assicurare la tempestiva attuazione dell'ordine di liberazione;

- gli agenti della Forza Pubblica siano presenti alla data e all'ora fissate e, su richiesta del custode, provvedano a vincere le resistenze degli occupanti nonché, avvalendosi delle proprie prerogative e se necessario della forza, ad accompagnarli al di fuori dell'immobile;

- su richiesta del custode, gli agenti della Forza Pubblica, prestino altresì assistenza alle ulteriori operazioni di liberazione (quali, a titolo meramente esemplificativo, sostituzione delle serrature, perlustrazione dei luoghi, inventario dei beni mobili rinvenuti, verbalizzazione, ecc) sino alla loro conclusione;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI NEL CASO IN CUI SI RENDA NECESSARIA L'ASSISTENZA DI ALTRI AUSILIARI

Nei casi in cui si renda necessaria l'assistenza di altri ausiliari, si dispone che:

- il medico legale verifichi, su eventuale richiesta del custode, la necessità di ricovero delle persone occupanti l'immobile presso strutture sanitarie;

- i servizi sociali siano presenti, su eventuale richiesta del custode, al momento delle operazioni di liberazione, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ai sensi dell'art. 403 c.c.;

- il medico veterinario verifichi, su eventuale richiesta del custode, lo stato degli animali presenti nell'immobile chiarendo la possibilità di smaltimento in caso di mancato asporto (vendita, macellazione, donazione, ecc).

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE